

FRIULI-VENEZIA GIULIA. Già raccolte 900 firme di sostegno da operatori e medici

Un osservatorio infermieri per migliorare la sanità

Proposta Ispasvi alla Regione per contrastare le carenze

A CURA DI
Valeria Zanetti

Un osservatorio permanente per la revisione della rete infermieristica provinciale, che lamenta gravi carenze in Friuli Venezia Giulia, come nel resto d'Italia. A chiederne l'attivazione da parte dell'assessorato alla Salute della Regione sono gli infermieri di Trieste con una proposta del presidente del collegio Ispasvi (Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia) Flavio Paoletti, condivisa dai sindacati di categoria. La richiesta è infatti firmata dal segretario territoriale della Cisl, Mario Lapi, dal componente della segre-

teria provinciale Uil, Luca Tracanello e dal coordinatore regionale di Nursind, Sergio Trevisan.

A sostegno della proposta è stata avviata anche una raccolta di firme: già 900 tra infermieri, medici e rappresentanti delle principali associazioni che si occupano della Terza età o di malati colpiti da patologie che necessitano di assistenza infermieristica hanno sottoscritto il documento.

«La domanda di prestazioni sanitarie sta cambiando — sottolinea Paoletti —. Una volta era prevalente orientata alla cura di patologie acute, che necessitavano dell'intervento da parte del medico. Ora invece, con l'età media in crescita costante, aumenta il bisogno di prestazioni assistenziali assicurate dall'infermiere professionale dotato di una solida preparazione universitaria».

Una rivoluzione, dunque, alla quale è difficile rispondere per la difficoltà di reperire infermieri. In regione ne mancano circa 600, 60mila a livello nazionale. Finora si è cercato di sopperire ricorren-

do a personale straniero, proveniente in particolare dai Paesi dell'Est europeo e dall'America Latina: attualmente sono almeno il 10% dei circa 2mila iscritti al collegio Ispasvi di Trieste.

«Molto spesso questi colleghi arrivano nelle nostre città con la mediazione di cooperative che li assumono con stipendi più bassi rispetto al contratto. Le aziende sanitarie tendono ad externalizzare i servizi alle cooperative per convenienza economica, senza talvolta badare troppo alla qualità — sottolinea Paoletti —. In questo modo, però, arrivano nei reparti ospedalieri o coprono i servizi di assistenza domiciliare, infermieri che parlano male la lingua o che magari non conoscono la rete di continuità assistenziale e quindi non riescono ad indirizzare il paziente agli ambulatori territoriali che possono seguirlo dopo le dimissioni ospedaliere».

D'altra parte il ricorso agli infermieri esterni è indispensabile perché i giovani non si avvicinano facilmente alla professione.

Per l'anno accademico 2006-2007, ad esempio l'Università di Trieste ha bandito 80 posti per la laurea triennale in infermieristica. Solo da pochi anni l'offerta è saturata dalla domanda e ciò accade per seconda scelta da parte dello studente. «È il corso meno attraente tra quelli che preparano alle professioni sanitarie perché non c'è chiarezza nel profilo e nel ruolo dell'infermiere — motiva il presidente Ispasvi —. Ancora adesso negli ospedali gli infermieri svolgono le mansioni più diverse, dall'eseguire un'endovena al rifare un letto».

Neppure la busta paga può costituire un'attrattiva: la retribuzione dell'infermiere è più bassa rispetto a quanto percepito da altre figure sanitarie titolari di laurea. «A questo proposito — conclude Paoletti — non chiediamo fondi aggiuntivi alla Regione per rimpinguare gli stipendi, ma una riallocazione delle risorse, conseguente ad una valutazione e razionalizzazione della spesa sanitaria».



In corsia. La bassa retribuzione allontana i giovani dalla professione

Le principali richieste della categoria professionale

Più formazione universitaria

L'Osservatorio di revisione della rete infermieristica, proposto alla Regione e a tutti i collegi Ispasvi del Friuli Venezia Giulia, si dovrà occupare tra l'altro di chiarire le specificità delle figure di supporto impegnate nelle strutture sanitarie e di modificare l'immagine dell'infermiere per attrarre alla professione i giovani, ai quali garantire un elevato standard di preparazione, promuovendo anche la ricerca.

«Attualmente a fianco degli infermieri sono presenti cin-

que figure di supporto con funzioni diverse — si legge nel documento inoltrato alla Regione — l'ausiliario socio sanitario specializzato, l'operatore tecnico addetto all'assistenza (Ota), l'operatore socio sanitario (Oss), l'infermiere generico ed infine l'operatore socio sanitario con formazione complementare (Ossc), che però non può ancora erogare tutte le prestazioni previste, sulla base della preparazione acquisita, per problemi contrattuali».

Per i circa 300 "Ossc" (quali-

fica che abilita ad esempio a fare iniezioni o a dispensare farmaci), che hanno frequentato i corsi organizzati dalla Regione lo scorso anno o che stanno frequentando ora, circa una novantina solo a Trieste, non è possibile l'assunzione. Con il risultato che in corsia manca proprio chi potrebbe alleggerire il lavoro dell'infermiere.

«Un numero così diversificato di operatori di supporto — aggiunge il documento — determina difficoltà nella gestione del personale, talvolta

utilizzato per attività improprie, che sconfinano nell'abuso di professione, quando gli "Ossc" senza formazione complementare vengono impiegati nell'esecuzione di elettrocardiogrammi o di iniezioni sottocutanee».

Infine il collegio Ispasvi di Trieste chiede che la formazione universitaria continui ad essere gestita da docenti con formazione infermieristica e che si preveda di aumentare l'organico dei professori universitari in scienze infermieristiche. Pochissimi infatti sono i docenti a tempo pieno, con possibilità di svolgere anche attività di ricerca. La maggior parte degli insegnanti si divide tra i reparti ospedalieri delle aziende sanitarie e la cattedra.

LE ALTRE INIZIATIVE

A Padova gazebo informativi

Incontri, dibattiti e distribuzione di materiale informativo. Il collegio Ispasvi di Trieste ha preparato un ampio programma di manifestazioni anche per i giorni immediatamente precedenti il congresso internazionale dell'infermiere, in programma il 12 maggio. Domani pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30 nella sede del collegio, in via Roma, è in programma un dibattito intitolato «Quale rete infermieristica per la provin-

cia?», nel corso del quale sarà presentata la proposta di istituire l'Osservatorio permanente. Sabato 12 maggio invece sarà installato in via Dante un gazebo e gli infermieri iscritti ad Ispasvi incontreranno i cittadini e distribuiranno materiale informativo.

Sempre per sabato anche gli infermieri del collegio di Padova, il più numeroso del Veneto con oltre 6mila iscritti, organizzano in piazza Garibaldi un momento di incontro con la cittadinanza, che si concluderà in serata con uno spettacolo teatrale gratuito al Teatro Don Bosco di via De Lellis.

www.ipasvipt.it
www.ipasvirieste.it

Tar Veneto. Cade il divieto per gli albergatori veneziani di offrire trasporti gratuiti

Tra i servizi forniti dagli hotel c'è anche il viaggio in gondola

Remo Bresciani
VENEZIA

Cade il divieto per gli albergatori di Venezia di fornire ai propri ospiti un servizio di trasporto gratuito in gondola con l'impiego di personale dipendente regolarmente abilitato alla guida di quel tipo natante.

Infatti, l'ordinanza del dirigente dell'area sviluppo e pianificazione del sistema di gestione del traffico acquatico del Comune (n. 491 del 17 ottobre 2006), è stata annullata dal Tar Veneto con la sentenza n. 1030 del 2007.

Secondo il collegio giudicante il provvedimento è stato emesso «al di fuori dei poteri gestionali del dirigente», comporta una limitazione illegittima dell'attività alberghiera ed è in contrasto con la preferenza che il regolamento vigente per la circolazione acquatica «accorda ai mezzi tradizionali non a motore in generale e alle gondole in particolare».

L'importante decisione è stata pronunciata a seguito del ricorso presentato dal titolare di

un albergo situato nel centro storico della città lagunare il quale, essendo proprietario di una gondola, aveva assunto una conducente idonea e offerto l'uso del natante ai propri clienti quale mezzo di trasporto e servizio accessorio all'attività alberghiera. Sennonché alla conducente era stata irrogata una sanzione per violazione dell'ordinanza del dirigente che vietava «qualsiasi impiego della gondola per fini commerciali e/o imprenditoriali ancorché per l'utilizzo in conto proprio».

Secondo il ricorrente l'ordinanza sarebbe stata emessa dal dirigente comunale esorbitando dalle sue competenze e non avrebbe rispettato la normativa sulla salvaguardia di Venezia che valorizza l'impiego della gondola.

Inoltre il servizio fornito ai clienti, completamente gratuito, sarebbe inerente all'attività alberghiera e, quindi, non violerebbe in ogni caso l'ordinanza.

I giudici del Tar hanno rilevato che il provvedimento costitu-

isce una modifica del Regolamento ed esula dai poteri gestionali attribuiti ai dirigenti.

L'ordinanza, infatti, ha portata generale ed è volta a vietare in via permanente l'uso da parte degli alberghi di gondole a servizio dei clienti.

Si tratta, prosegue il Tar, di una limitazione che concerne direttamente la navigazione interna di Venezia, che incide sul Regolamento sull'uso delle gondole e costituisce un limite ai servizi alberghieri. Un tipo di disposizione così innovativa non può quindi rientrare tra gli atti di gestione di competenza dei dirigenti. Inoltre i servizi accessori forniti dall'albergatore risultano inerenti all'attività.

Infatti, prosegue il collegio, non si vede perché non possa esserlo anche il trasporto tramite gondole dal momento che gli alberghi offrono una crescente serie di servizi accessori inclusi nel prezzo dell'alloggio. Inoltre la limitazione o il divieto di trasporto in gondola contrasta con la possibilità riconosciuta agli al-



In canale. Il simbolo di Venezia

berghi di impiegare motoscafi propri, guidati da personale dipendente, per offrire un servizio di mobilità agli ospiti. Sarebbe quindi «logico e paradossale» che venisse vietato proprio l'uso della gondola che non ha nessun impatto sul moto ondoso e che valorizza le tradizioni storiche e culturali veneziane.

IL CASO

Il quesito.

Gli albergatori veneziani possono fornire ai propri clienti anche il trasporto in gondola come servizio accessorio? È la questione sollevata dal ricorso del titolare di un albergo di Venezia che, essendo proprietario di una gondola, aveva assunto una conducente e offerto l'uso del natante ai propri clienti; la conducente, però, era stata sanzionata per violazione dell'ordinanza comunale (n. 491 del 17 ottobre 2006) che vietava l'uso della gondola «per fini commerciali e/o imprenditoriali ancorché per l'utilizzo in conto proprio».

La decisione. Il Tar ha annullato l'ordinanza poiché è stata emessa «al di fuori dei poteri gestionali del dirigente», comporta una limitazione illegittima dell'attività alberghiera e contrasta con le norme sulla salvaguardia di Venezia che valorizza l'uso della gondola.

IN COLLABORAZIONE CON GUIDA AL DIRITTO Editrice Il Sole 24 Ore Il settimanale dedicato alla documentazione giuridica

Tributi. Se il contribuente non accetta la proposta del Fisco

Parametri sempre validi ai fini dell'accertamento

Giampaolo Piagnerelli
VENEZIA

I parametri non sono certo strumenti infallibili per ricostruire il reddito del contribuente, ma se quest'ultimo non accetta alcuna proposta del Fisco rischia di perdere il contenzioso. È questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, 26 marzo 2007 n. 7.

I giudici di Venezia si sono trovati alle prese con un contribuente che contestava l'illegittimità dei Dpcm 29/1/96 e 27/3/97 per aver istituito i parametri, ritenuti strumenti del tutto inadeguati per inviare al contribuente un avviso di accertamento. La Ctp di Vicenza, con la sentenza n. 148/1/05, aveva seccamente bocciato il ricorso del contribuente. Quest'ultimo non soddisfatto dell'esito in primo grado, aveva ripresentato gli stessi motivi nel ricorso di secondo grado. L'Ufficio, costituitosi in giudizio, ribadiva la piena legittimità dei Dpcm richiamati. Non solo. A detta dell'Agenzia l'introduzio-

ne dei parametri ha potenziato notevolmente il metodo di accertamento analitico-presuntivo e che gli stessi costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti su cui fondare l'accertamento. Una dichiarazione quest'ultima non completamente corretta, dal momento che nemmeno gli attuali studi di settore, in continua evoluzione e che contengono una quantità di dati e circostanze nettamente superiori ai parametri costituiscono strumenti sicuri nelle verifiche. I giudici di secondo grado, evidentemente consapevoli di questo rischio, hanno chiarito che i risultati che emergono dall'applicazione dei parametri non costituiscono assolutamente indizi gravi, precisi e concordanti proprio perché sono frutto di calcoli aritmetici su base statistica. Tuttavia, precisa la sentenza, il contribuente è stato ampiamente messo in condizione di far valere le proprie ragioni. Il procedimento seguito dall'Ufficio, peraltro, non può essere criticato in quanto il contraddittorio

si è svolto secondo il dettato dell'articolo 5 del Dlg 218/1997 per tentare di raggiungere un accordo tra le parti.

Durante il contraddittorio, infatti, il contribuente aveva esposto tutte le sue motivazioni e l'Ufficio ne aveva preso atto proponendo un abbattimento parziale del maggior reddito accertato. In questo modo, sostengono i giudici, l'Ufficio si era reso conto che i parametri da soli non potessero certo fornire risultati precisi, ma aveva cercato di arrivare a una conclusione secondo un criterio di equità. Di fronte al secco no del contribuente, che ha continuato a ribadire l'illegittimità dei parametri in riferimento anche alle note tecniche e metodologiche, la Commissione tributaria ha confermato la sentenza di primo grado. Una conclusione questa che trova conferma nella sentenza della Ctp Macerata n. 75/3/04 in base alla quale l'applicazione dei parametri determina una presunzione che può essere vinta con prova contraria fornita dal contribuente.

ALTRE SENTENZE

TRIESTE

IL MILITARE DI LEVA OPERATO IN SERVIZIO HA DIRITTO A EQUO INDENNIZZO
La sentenza. Tar Friuli-Venezia Giulia, sentenza 8 febbraio 2007 n. 107; Presidente Borea; relatore Settesoldi La vicenda. Durante il servizio militare un paracadutista è stato sottoposto a intervento chirurgico per rottura della milza. L'infortunato si sottoponeva poi a visita specialistica e chiedeva il riconoscimento della causa di servizio. Il Ministero della Difesa, tuttavia, ha respinto l'istanza di equo indennizzo e il provvedimento è stato impugnato davanti al tribunale amministrativo regionale.

La decisione. I giudici hanno stabilito che

l'impugnato di rango ministeriale non ha tenuto minimamente conto del disposto dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1981 n. 308, così come sostituito dalla legge 14 agosto 1991 n. 280, in base al quale le norme sull'equo indennizzo devono essere applicate anche ai militari in servizio di leva i quali riportino per causa di servizio o durante il periodo di servizio «un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica».

Ne consegue che il provvedimento ministeriale deve essere annullato e dev'essere altresì riconosciuta al militare un'invalidità pari a quella indicata dalla commissione medico legale.

Le conseguenze. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.

TRIESTE

SU AREE OCCUPATE DAL COMUNE NIENTE ORDINE DI RIMOZIONE RIFIUTI
La sentenza. Tar Friuli-Venezia Giulia, sentenza 8 febbraio 2007 n. 106; Presidente Borea; relatore Settesoldi La vicenda. L'agenzia del demanio si è rivolta al giudice amministrativo chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Comune con la quale gli veniva ordinato di provvedere allo sgombero di materiali abusivi inerti su un'area demaniale. L'agenzia, in particolare, lamenta che le è stato chiesto di rimuovere i rifiuti abbandonati sul terreno di sua proprietà senza considerare che l'area interessata è ancora occupata dal

Comune stesso il quale, pur avendo comunicato di non avere più intenzione di utilizzarla per la revisione e i collaudi dei veicoli, non ha tuttavia provveduto a rimuovere il fabbricato realizzato sull'area stessa. Di qui l'impossibilità della restituzione e, di conseguenza, l'assenza di colpa dell'agenzia del demanio per i rifiuti presenti nella zona.

La decisione. I giudici hanno rilevato che pur in presenza della precisa contestazione dell'agenzia del demanio, in data anteriore all'ordinanza comunale, relativa al mancato perfezionamento della restituzione dell'area al demanio per la permanenza in loco di un fabbricato da rimuovere, il Comune, senza dedurre nulla al riguardo, ha ritenuto illegittimamente di poter comunque

addebitare al demanio, in quanto proprietario del terreno, una responsabilità a titolo di colpa in vigilando. In questo modo, però, ha eluso le proprie responsabilità e attribuito la colpa del degrado dell'area all'agenzia del demanio che, al contrario, non era ancora tornata in possesso del suo terreno.

Le conseguenze. Il Tar ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.

BOLZANO

NON BASTA LA BOZZA DI PIANO PER BLOCCARE RIPETITORI PIÙ GRANDI
La sentenza. Tar Trentino-Alto Adige, sentenza 28 marzo 2007 n. 116;

Presidente Demattio; relatore Pantozzi Lerjefors La vicenda. Una società di gestione di telefonia mobile ha chiesto al Comune il rilascio dell'autorizzazione necessaria per la modifica dell'impianto già esistente. L'intervento progettato prevedeva la riconfigurazione radioelettrica dell'impianto in esercizio, per l'inserimento del nuovo sistema Umts e, più precisamente, consisteva nel posizionamento di nuove antenne a varie quote. La commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni, nella seduta del 5 agosto 2005, ha espresso parere negativo, sul rilievo che l'impianto doveva essere spostato su un altro sito alternativo, come già previsto nella bozza del Piano provinciale di settore

delle infrastrutture delle comunicazioni». Contro questo provvedimento la società ha presentato ricorso al Tar.

La decisione. I giudici hanno rilevato che al momento dell'emissione del parere negativo il piano di settore non era ancora definitivo. Infatti, a quella data, esisteva solo una proposta di piano, che era al vaglio dei comuni interessati e dei gestori delle reti. Ne consegue che il parere espresso dalla Commissione si deve considerare carente di motivazione, in quanto fondato esclusivamente su «una mera proposta di spostare quell'impianto di telefonia su un altro sito».

Le conseguenze. Il Tar ha annullato il provvedimento impugnato.